

Mandato alle liti (procura) - In calce o a margine dell'atto a nome di un ente esattamente indicato - Firma illeggibile del conferente - Cass. n. 8930/2019

Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - In calce o a margine dell'atto a nome di un ente esattamente indicato - Firma illeggibile del conferente - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Condizioni - Eventuale nullità - Regime processuale - Fattispecie.

L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio un ente esattamente indicato, non determina nullità dell'atto processuale allorché il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, nonché quando detto nominativo sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa. Solo in assenza di tali condizioni si determina infatti una nullità di carattere relativo, che deve essere eccepita con la prima difesa, facendo così carico alla parte istante di integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante l'illeggibilità della firma in calce alla procura conferita dall'amministratore di un condominio, in quanto il nominativo di quest'ultimo, sebbene non risultante dal testo della procura né dal contenuto dell'atto processuale al cui margine la stessa era stata apposta, era tuttavia desumibile dall'esame di una precedente missiva spedita dal condominio alla controparte e da questa depositata in giudizio).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8930 del 29/03/2019

[Cod_Proc_Civ_art_083](#), [Cod_Proc_Civ_art_156](#), [Cod_Proc_Civ_art_157](#)

Procura

Mandato

Corte

Cassazione

8930

2019